COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)

Via Madonna 49 – 37026 Pescantina (Vr)
Pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA

PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016), DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PESCANTINA - PERIODO 01.01.2018/31.12.2019

LOTTO N. 1 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) Disponibilità della Compagnia alla modifica del Massimale previsto in polizza (massimo punti 15):

(Scelta alternativa)	
Massimale: Euro 3.500.000,00 per sinistro, per sinistro in serie e in aggregato annuo	**punti 10**
Massimale: Euro 5.000.000,00 per sinistro, per sinistro in serie e in aggregato annuo	**punti 15**

B) Disponibilità della Compagnia alla modifica della franchigia prevista in polizza (massimo punti 15):

(Scelta alternativa)	
Franchigia: Euro 3.500,00 per sinistro –	**punti 5**
Franchigia: Euro 2.500,00 per sinistro –	**punti 10**
Franchigia: Euro 1.500,00 per sinistro –	**punti 15**

C) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle franchigie, scoperti e limiti di risarcimento previsti in polizza (massimo punti 20):

(articolo che andrebbe a modificare il capitolato al capitolato – possibilità di scelta multipla)	

4.9 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento			
garanzie	**limiti di risarcimento per sinistro e per anno (da capitolato)**	**limiti di risarcimento per sinistro e per anno (offerta migliorativa)**	
INQUINAMENTO ACCIDENTALE	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	**Punti 4**
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	**Punti 4**
COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	**Punti 4**
CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO	€ 300.000,00	€ 600.000,00	**Punti 4**
ATTIVITA' COMPLEMENTARI – (danni alle strutture e ai locali)	€ 300.000,00	€ 600.000,00	**Punti 4**

D) Disponibilità della Compagnia a prevedere un termine per sollevare eventuali eccezioni (massimo punti 5)

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
Art. 3.1 bis - Termine per gli Assicuratori per sollevare eccezioni sul sinistro Gli Assicuratori sono obbligati a sollevare all'Assicurato eventuali eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ovvero dall'invio da parte dell'Assicurato della documentazione richiesta dagli Assicuratori a seguito della denuncia; tale termine deve considerarsi perentorio e una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dagli Assicuratori a tutti gli effetti.	**Punti 5**

E) Disponibilità della Compagnia a non recedere dal contratto (massimo punti 10)

(articoli che andrebbero a sostituire i rispettivi previsti in capitolato)	
Art. 1.3 - Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.	**Punti 10**

Pur essendo il contratto di durata poliennale, il Contraente si riserva la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è invece ammesso il recesso degli Assicuratori alle scadenze annuali. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. **Art. 3.2 - Recesso in caso di Sinistro** L'assicuratore rinuncia incondizionatamente a recedere dal presente contratto di assicurazione in caso di sinistro. – **(Art. 1.3 + Art. 3.2)**	

F) Disponibilità della Compagnia ad applicare una franchigia per sinistro in serie (massimo punti 5)

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
Art. 3.6 - Sinistri in serie – Franchigia applicabile In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione a condizione che tali richieste successive siano strettamente connesse con la prima. Si conviene inoltre che la franchigia per sinistro contrattualmente prevista verrà applicata una sola volta.	

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio annuo lordo offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio annuo lordo dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LOTTO N. 2 - ASSICURAZIONE INCENDIO

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) Disponibilità della Compagnia alla modifica della Garanzia "inondazioni, alluvioni e allagamenti"
(massimo punti 20):

(Scelta alternativa)	
Scoperto: 10% con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 40.000,00 **Limiti di indennizzo per sinistro**: 50% delle somme assicurate per singola ubicazione	**Punti 10**
Scoperto: 10% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 30.000,00 **Limiti di indennizzo per sinistro**: 60% delle somme assicurate per singola ubicazione	**Punti 20**

B) Disponibilità della Compagnia alla modifica della Garanzia "terremoto"
(massimo punti 20):

(Scelta alternativa)	
Scoperto: 10% con il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 40.000,00 **Limiti di indennizzo per sinistro**: 50% delle somme assicurate per singola ubicazione	**Punti 10**
Scoperto: 10% con il minimo di € 5.000,00 e il massimo di € 30.000,00 **Limiti di indennizzo per sinistro**: 60% delle somme assicurate per singola ubicazione	**Punti 20**

C) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle "Condizioni particolari – deroga alla regola proporzionale"
(massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)		
CONDIZIONI PARTICOLARI - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.	**punti 10**	

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.		

D) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle seguenti clausole di recesso (massimo punti 10):

(articoli che andrebbero a sostituire i rispettivi previsti in capitolato)	
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro L'assicuratore rinuncia incondizionatamente a recedere dal presente contratto di assicurazione in caso di sinistro. **Art. 3 - Durata del contratto** L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, il Contraente si riserva la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è invece ammesso il recesso degli Assicuratori alle scadenze annuali. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **(Art. 7 + Art. 3)**	**punti 10**

E) Disponibilità della Compagnia alla compensazione di partite (massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
COMPENSAZIONE TRA PARTITE Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che: - la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro; - non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma	**punti 10**

flottante. La presente disposizione si applica solo su partite che garantiscono fabbricati, macchinari, arredamento, attrezzatura e merci facenti parte di un rischio ubicato in un'unica località.	

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio lordo annuo totale offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio lordo annuo totale dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LOTTO N. 3 – ASSICURAZIONE FURTO - RAPINA

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) Disponibilità della Compagnia a modificare i sottolimiti di polizza (massimo punti 20):

(Scelta multipla)	
Art. 6.1 – Ubicazione del rischio e somme assicurate	
Arredi, macchinari, attrezzature per uffici in genere - € 30.000	**Punti 5**
Guasti cagionati dai ladri con il massimo indennizzo per sinistro di € 7.500,00	**Punti 5**
Portavalori con il massimo indennizzo per sinistro di € 7.500,00	**Punti 5**
Atti vandalici € 7.500,00	**Punti 5**

B) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative allo Scoperto su mezzi di chiusura non conformi (massimo punti 15):

Art. 6.2 – Franchigie e scoperti, limiti d'indennizzo nel caso il furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto in polizza, la liquidazione del danno viene effettuata mediante l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 300,00.	**Punti 15**

C) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative allo Scoperto sulla garanzia portavalori (massimo punti 15):

Art. 6.2 – Franchigie e scoperti, limiti d'indennizzo Relativamente alla garanzia portavalori la liquidazione del danno viene effettuata mediante l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.	**Punti 15**

D) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative alle Esclusioni (massimo punti 10):

Art. 2.1 lettera e) – Esclusioni Abrogazione della lettera e) (sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:) riguardanti parti in rame quali grondaie, cavi elet trici ecc.	**Punti 10**

E) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle seguenti clausole di recesso (massimo punti 10):

(articoli che andrebbero a sostituire i rispettivi previsti in capitolato)		
Art. 3.4 - Durata del contratto L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, il Contraente si riserva la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è invece ammesso il recesso degli Assicuratori alle scadenze annuali. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive **Art. 3.8 - Recesso in caso di Sinistro** L'assicuratore rinuncia incondizionatamente a recedere dal presente contratto di assicurazione in caso di sinistro. **Art. 3.4 + art. 3.8 -**	**punti 10**	

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

$V(a)i = Ra/Rmax$

dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio annuo lordo offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio annuo lordo dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LOTTO N. 4 – INFORTUNI CATEGORIE VARIE

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative alla Franchigia su invalidità permanente: art. 5.2 – punto C)
(massimo punti 20):

(articolo che andrebbe a modificare l'articolo previsto in capitolato)	
sull'eccedenza di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e fino a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) l'indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia, in tal caso l'indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente accertata;	**punti 20**

B) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle seguenti clausole di recesso
(massimo punti 10):

(articoli che andrebbero a sostituire i rispettivi previsti in capitolato)	
Art. 2.3 - Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, il Contraente si riserva la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è invece ammesso il recesso degli Assicuratori alle scadenze annuali. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. **Art. 2.6 - Recesso in caso di Sinistro** L'assicuratore rinuncia incondizionatamente a recedere dal presente contratto di assicurazione in caso di sinistro.	**punti 10**

C) Disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative a "Infortunio catastrofale"

(massimo punti 20):

(articolo che andrebbe a sostituire l'art. 4 previsto in capitolato - Scelta alternativa))	
Art. 5.4 - Infortunio catastrofale Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 2.500.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.	**Punti 10**
Art. 5.4 - Infortunio catastrofale Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 3.500.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.	**Punti 20**

D) Disponibilità della Compagnia alla modifica della diaria per inabilità temporanea (massimo punti 10):

(articolo che andrebbe a modificare l'articolo previsto in capitolato)	
Art. 3.5 - Diaria per inabilità temporanea L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a decorrere: - dal giorno successivo a quello dell'infortunio.	**Punti 10**

E) disponibilità della Compagnia ad aggiungere l'articolo "Rinuncia all'azione di surroga" (massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
Art. 5.6 - Rinuncia all'azione di surroga La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art. 1916 CC. Verso i responsabili dell'infortunio.	**Punti 10**

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio lordo annuo totale offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio annuo lordo totale dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LOTTO N. 5 – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) disponibilità della Compagnia alla modifica del Massimale previsto in polizza: (massimo punti 15):

Massimale: € 25.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, con il limite di € 150.000,00 per periodo assicurativo annuo	**Punti 15**

B) disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni relative all'art. 20 – Retroattività (massimo punti 15):

(articolo che andrebbero a sostituire l'art. 20 previsto in capitolato)	
In deroga alla norma "Insorgenza del sinistro", l'assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei **5 (cinque)** anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata In polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell'Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.	**punti 15**

C) disponibilità della Compagnia alla modifica dell'articolo "Insorgenza del caso assicurativo" (massimo punti 10):

(articolo che andrebbero a modificare l'art. 21 previsto in capitolato)	
Art. 21 – Insorgenza del caso assicurativo Ill sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale ma manifestatisi e denunciati entro **cinque** anni	**punti 10**

dalla cessazione del contratto.	

D) disponibilità della Compagnia alla modifica delle seguenti clausole di recesso (massimo punti 10):

(articoli che andrebbero a sostituire i rispettivi previsti in capitolato)	
Art. 3 - Durata del contratto e rescindibilità L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2017 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta. Pur essendo il contratto di durata poliennale, il Contraente si riserva la facoltà di recedere alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Non è invece ammesso il recesso degli Assicuratori alle scadenze annuali. Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere agli Assicuratori la proroga del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere agli Assicuratori la proroga del contratto di assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e gli Assicuratori si impegnano a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente. In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. **Art. 4 - Recesso in caso di Sinistro** L'assicuratore rinuncia incondizionatamente a recedere dal presente contratto di assicurazione in caso di sinistro.	**Punti 10**

E) disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni di polizza relative ad Esclusioni"" (massimo punti 20):

(Scelta multipla)	
Art. 17 - Esclusioni Abrogazione del punto **(**Le garanzie sono escluse per): • materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 16, punti 1e 4;	**Punti 10**
Art. 17 - Esclusioni Abrogazione del punto **(**Le garanzie sono escluse per): • impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;	**Punti 10**

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio annuo lordo offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio annuo lordo dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.
.

LOTTO N. 6 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO "LIBRO MATRICOLA"

OFFERTA QUALITATIVA: massimo 70 punti

A) disponibilità della Compagnia alla modifica del Massimale previsto in polizza: (massimo punti 20):

Massimale: Euro 10.000.000,00 per sinistro	**punti 20**

B) disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni di polizza relative a "Rinuncia all'azione di rivalsa" (massimo punti 20):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti: 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato: a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia; b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) , relativo regolamento e successive modifiche; c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente; e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione; 2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato: a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.	**Punti 20**

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.	

C) disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni di polizza relative a "Ricorso terzi da incendio"
(massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
RICORSO TERZI DA INCENDIO L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 150.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione; b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).	**Punti 10**

D) disponibilità della Compagnia alla modifica delle condizioni di polizza relative a "Responsabilità civile dei trasportati"
(massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI L'Impresa di Assicurazione garantisce l'Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione della circolazione del mezzo stesso. La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza. La garanzia non opera: - qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per la Responsabilità Civile; - per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69, come modificato dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.	**Punti 10**

E) disponibilità della Compagnia ad integrare le condizioni di garanzia con le seguenti clausole relative ad "Operazioni di carico e scarico effettuato anche con mezzi e dispositivi meccanici" (massimo punti 10):

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)	
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO ANCHE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI L'Impresa Assicuratrice assicura la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile. La garanzia non opera: - qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice; - per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore, come modificato dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209. - per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico; - per i danni ai mezzi sotto carico e scarico; - se l'operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore.	**Punti 10**

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, il punteggio attribuito alle offerte sarà determinato dal rapporto fra i punti previsti nell'offerta economica (30) e il coefficiente della prestazione dell'offerta così ottenuto:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta *(a)* rispetto al requisito *(i)*
Ra = premio annuo lordo offerto dal concorrente
Rmax = valore del premio annuo lordo dell'offerta più conveniente

Tutti i conteggi saranno effettuati considerando due cifre decimali arrotondate per eccesso qualora il terzo decimale sia pari o superiore a 5 o per difetto se inferiore.